

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Livia Senese

La vita oltre le sofferenze

Art. 1 DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale "Livia Senese" - La Vita oltre le Sofferenze.

L'Associazione, apolitica ed apartitica, è costituita principalmente da familiari di portatori di handicap; si ispira ai principi della libera e spontanea associazione; è di carattere democratico e solidaristico e senza scopo di lucro. Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha una durata illimitata e può ritenersi sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea soci secondo quanto stabilito all'art.21

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Limatola (BN), via San Biagio n.15.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione può istituire sedi secondarie.

Art. 3 SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale "Livia Senese" - La Vita oltre le Sofferenze, si ispira in modo irrinunciabile ai principi ed ai valori umani del cristianesimo ed in tale ottica persegue le seguenti finalità:

- a) farsi carico delle situazioni di sofferenza, solitudine e bisogno presenti nella realtà delle persone disabili e delle loro famiglie;
- b) offrire un sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie;
- c) promuovere proposte concrete d'impegno favorendo la crescita e la formazione del volontariato;
- d) sensibilizzare cittadini, istituzioni ed enti sulle problematiche dei disabili.

L'Associazione di Promozione Sociale "Livia Senese" - La Vita oltre le Sofferenze, senza scopo di lucro, intende essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e la maturazione umana di ogni persona, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e con disabilità, ai bambini con disabilità, ai minori con disagio infantile e adolescenziale.

Per raggiungere ciò l'Associazione si propone di svolgere, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, anche in

- collaborazione con altre associazioni, gruppi, istituzioni nazionali e/o straniere con pari o simili finalità ed obiettivi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - s) promuove, crea e gestisce - anche a mezzo di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità - iniziative, servizi terapeutici, di accoglienza residenziale e diurna, di assistenza a domicilio, turismo sociale e soggiorni climatici e ricreativi a favore di

persone disabili, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

- t) pone come obiettivo primario la realizzazione di comunità alloggio e centri diurni, con strutture riabilitative e laboratori adeguati alle potenzialità dei disabili;
- u) esercita azione di stimolo nei confronti di associazioni, enti pubblici e privati e collabora con gli stessi al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni dei disabili e delle famiglie cui si rivolge, anche mediante l'attuazione e/o partecipazione a convegni, seminari, dibattiti, mostre sulla tematica della disabilità;
- v) Servizi Residenziali e Semiresidenziali - Servizi Territoriali e Domiciliari:
 - NIDO E MICRO-NIDO D'INFANZIA
 - SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (SPAZIO BAMBINI E BAMBINE E CENTRO PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE)
 - CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE
 - COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA
 - CASA FAMIGLIA
 - COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE
 - COMUNITA' ALLOGGIO
 - GRUPPO APPARTAMENTO
 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI
 - CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE
 - CASA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI TRATTA E/O SFRUTTAMENTO
 - CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE
 - GRUPPO APPARTAMENTO
 - COMUNITA' ALLOGGIO
 - CASA ALBERGO
 - CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE
 - GRUPPO APPARTAMENTO
 - COMUNITA' ALLOGGIO
 - COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
 - GRUPPO APPARTAMENTO
 - CASA ALLOGGIO
 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
 - PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE
 - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI
 - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE
 - TELESOCCORSO
 - CENTRI PER LE FAMIGLIE
 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
 - LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE
 - CENTRI ANTIVIOLENZA
 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE
 - SEGRETARIATO SOCIALE
 - TELEFONIA SOCIALE
 - TRASPORTO SOCIALE
 - UNITA' MOBILE DI STRADA
 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
- w) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; Tutte le azioni si concretizzeranno in:
 - Sostenere soggetti persone fisiche – anche attraverso le loro famiglie - interessate da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare valorizzandone le potenzialità abilitative attraverso la creazione di gruppi di solidarietà all'interno dei quali trovare informazione e formazione.
 - Sostenere la persona con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l'attuazione di iniziative atte a garantire l'apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale il più indipendente possibile.
 - Collaborare con le strutture scolastiche, ludico-sportive e altre associazioni non lucrative, favorendo l'introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia di stampo cognitivo-comportamentale.

- Promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell'inclusione sociale del soggetto persona fisica disabile e/o disagiato.
- Diffondere una generalizzata preparazione sulla disabilità ad ogni livello della società attraverso corsi di formazione per operatori e volontari i cui destinatari saranno soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare.
- Promuove, secondo la normativa vigente, raccolta di fondi e di diverse utilità gestendole per il più proficuo perseguimento dello scopo associativo i cui proventi saranno rivolti nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, individuate di volta in volta, al fine di assicurarne la protezione sociale;
- partecipa e/o concorre ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di agevolazione della vita dei soggetti disabili e dei loro familiari.

Al fine di svolgere la propria attività l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi statuari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano.

Per il migliore raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti e altri beni sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Art. 4 GLI ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a persone fisiche, ad Associazioni, Enti del Terzo settore e agli altri Enti senza scopo di lucro che risultino manifestamente interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e oggettivamente vicini al suo spirito ed ai suoi ideali.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti gli associati hanno eguali diritti.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Gli associati si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni associato ha il dovere di:

- 1) partecipare attivamente alla vita sociale;

-) attenersi allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni;
-) rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
-) non compiere atti contrari agli scopi associativi;
-) non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione;
-) versare la quota associativa annuale. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.

gli associati esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

ART. 6 CRITERI DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

l'associato può essere non ammesso ed escluso dall'associazione per i seguenti motivi:

-) Comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
-) Lo svolgimento di attività incompatibili con i principi statutari;
-) La non osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
-) La non osservanza delle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario
- Il Tesoriere
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge;
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di Legge.

ART. 8 ASSEMBLEA

l'associazione manifesta la sua volontà attraverso le decisioni dell'assemblea degli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento dei contributi dovuti. Ad ogni associato spetta un voto nell'assemblea dell'Associazione.

Il Consiglio e per esso il Presidente convoca gli associati in assemblea tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta l'anno.

È possibile tenere le riunioni assembleari con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita e delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto e, per particolari decisioni, richiedono diverse maggioranze specifiche. Agli associati sarà dato preavviso mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, indicando il luogo, il giorno, l'ora e l'oggetto della convocazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, l'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, ogni associato potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da un non associato o da membri del Consiglio Direttivo, salvo che per approvazioni di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un associato

celto tra i partecipanti all'assemblea o, se necessario, da un notaio.

Il presidente constata la regolarità delle convocazioni e della costituzione dell'assemblea, unitamente al segretario, sottoscrive il verbale della deliberazione assembleare.

La deliberazione assembleare deve essere data pubblicità mediante comunicazione fatta con le stesse forme di cui sopra.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio Direttivo
- Approva il bilancio
- Approva l'eventuale regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ART. 12 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, che governa l'associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Lo stesso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti l'organo di amministrazione.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dall'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo il merito

all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.14 IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee e della gestione dei libri sociali.

Il Consiglio direttivo elegge il tesoriere tra i suoi componenti e può sostituirlo in qualsiasi momento.

ART.15 IL TESORIERE

Il tesoriere è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell'associazione.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 18 RECESSO

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con preavviso di tre mesi. L'associato sarà comunque tenuto, durante il periodo di preavviso, a prestare la miglior assistenza per la continuità dell'associazione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto al Consiglio Direttivo la volontà di recedere entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento dei contributi annuali di associazione.

ART.19 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione da utilizzarsi per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative, è costituito da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;

- Rimborsi;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017;
- Ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 20 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo deve presentare all'assemblea degli associati il bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART.21 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si scioglie, per decisione dell'assemblea assunta con la maggioranza qualificata di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati esaurimento dello scopo associativo od impossibilità di raggiungerlo.

Per decisione dell'Autorità;

Per mancanza di fondi

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'associazione, lo scioglimento stesso, le modalità della liquidazione, la nomina e la determinazione dei relativi poteri di uno o più liquidatori sono deliberate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti nell'assemblea a tale scopo convocata.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo settore, ad altri Enti del Terzo settore indicati in assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

il presente è il II originale

dell'atto registrato al n. 2031

Versati diritti per € 301,25

Caserta, il 16/10/2023



Ar
È c
de
As
L'/
ha
so
"A
"A
al
Su
Nz
co
L'a
so
Ar
L'
Il
ag
Ar
L'
irr
fir
a)
di
b)
c)
d)
L'
in
pe
di
Pe
fa